

L'Intervista

I parametri chimici cogenti: nuove scadenze

Dal 13 gennaio 2026, entrano in vigore nuovi limiti stringenti e nuovi parametri chimici per le acque destinate al consumo umano, come stabilito dal D.Lgs. 18/2023 e dalle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 102/2025.

Abbiamo chiesto a Giorgia Mattei (ISS), che ringraziamo per la disponibilità, di farci un quadro aggiornato delle nuove disposizioni di legge previste nello specifico.

A partire da gennaio 2026 è diventato cogente il monitoraggio di alcuni parametri introdotti dal D.Lgs 18/2023 e s.m.i. e il rispetto dei limiti di concentrazione previsti: è possibile fare un quadro riassuntivo?

Gennaio 2026 non rappresenta soltanto l'entrata a regime del monitoraggio dei nuovi parametri previsti dal D.Lgs 18/2023, ma segna soprattutto il rafforzamento di un modello più avanzato di prevenzione, vigilanza e trasparenza.



L'obiettivo è garantire che l'acqua al punto di utilizzo non sia semplicemente conforme ai valori normativi, ma assicuri standard di sicurezza sempre più elevati, adeguati alle nuove pressioni e alle sfide ambientali emergenti.

L'articolo 24 del decreto definisce con chiarezza il percorso temporale che ha condotto all'obbligatorietà del monitoraggio dei nuovi parametri chimici nelle acque destinate al consumo umano.

Giorgia Mattei

Ricercatore presso il Centro Nazionale per la Sicurezza dell'Acqua (CeNSiA) - Area Funzionale "Rischio Chimico"



di Giorgio Temporelli



Entro il 12 gennaio 2026, Regioni, Province autonome, autorità sanitarie e gestori idropotabili sono stati chiamati ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'acqua rispettasse i valori di parametro fissati per *Bisfenolo A*, *Clorato*, *Acidi Aloacetici*, *Microcistina-LR*, *Uranio*, nonché per *Somma di PFAS* e *Somma di 4 PFAS*.

Il decreto introduce inoltre un quadro più articolato per la gestione dei PFAS. Il monitoraggio può essere infatti esteso anche ad altri composti non esplicitamente indicati negli allegati normativi, qualora emergano specifiche pressioni ambientali, come la presenza di siti industriali che utilizzano composti fluorurati, attività galvaniche, tessili o conciarie, o aree interessate da contaminazioni pregresse, secondo quanto previsto nell'ambito delle attività di valutazione e gestione del rischio dei sistemi idropotabili.

In questa prospettiva di rafforzamento delle attività di controllo, l'elenco delle sostanze considerate nel parametro "Somma di PFAS" è stato ampliato includendo, oltre ai composti originariamente previsti, anche alcune sostanze appartenenti alla famiglia ADV, riconosciute come contaminanti emergenti di rilievo per il contesto nazionale.

Questo approccio consente di adattare i controlli alle caratteristiche specifiche dei territori intervenendo in modo mirato sui contaminanti emergenti e rafforzando l'efficacia delle attività di prevenzione.

Il sistema di monitoraggio non è quindi rigido, ma modulabile, consentendo di definire programmi di controllo coerenti con la valutazione del rischio, e garantendo un più elevato livello di tutela della salute pubblica.

Recentemente il legislatore ha previsto il differimento dell'entrata in applicazione di alcuni valori di parametro per consentire l'adeguamento degli impianti da parte dei gestori idropotabili: di quali disposizioni si tratta?

Non è una novità che il raggiungimento dei nuovi valori di parametro introdotti dal D.Lgs. 18/2023 rappresenti una sfida analitica significativa, sia sul piano del monitoraggio analitico sia su quello dell'adeguamento degli impianti di trattamento e delle reti di distribuzione.

In questo contesto, il legislatore ha previsto il differimento dell'entrata in applicazione di specifici valori di parametro, al fine di consentire ai gestori il tempo necessario per completare gli adeguamenti infrastrutturali e rafforzare i sistemi di controllo.

Si tratta quindi di misure transitorie finalizzate ad accompagnare l'implementazione della nuova disciplina, senza modificare gli obiettivi di tutela della salute pubblica stabiliti dalla normativa.

Il differimento riguarda in particolare il parametro "Somma di 4 PFAS", per il quale il decreto fissa un valore limite pari a 0,02 µg/L. Per questo parametro è stata prevista un'entrata in applicazione differita di sei mesi rispetto alla scadenza originaria.

Durante il periodo transitorio che precede tale data, è stata prevista una specifica disposizione relativa al parametro "Somma di PFAS". In particolare, i 6 composti appartenenti alla famiglia ADV – nello specifico ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4 – non devono essere considerati, fino alla decorrenza dei nuovi termini, nel calcolo del suddetto parametro, "Somma di PFAS", ai fini della verifica del valore di parametro.

Il parametro "Acido Trifluoroacetico (TFA)" è invece oggetto di una scansione temporale distinta: le misure necessarie a garantirne il rispetto del valore di parametro dovranno essere adottate entro il 12 gennaio 2027 e successivamente a tale data, anche il controllo assumerà carattere obbligatorio.

Quali altri parametri già previsti dalla normativa precedente hanno subito un aggiornamento dei valori di parametro?

La normativa ha ridefinito e aggiornato i valori di parametro indicati nell'allegato I, utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Tra le sostanze interessate da aggiornamenti e nuove specifiche rientrano i parametri "Acidi Azoacetici (HAAs)", "Bisfenolo-A", "Clorato", "Microcistina-LR" e "Uranio".

Tali aggiornamenti seguono il principio di miglioramento del controllo dei sottoprodotti della disinfezione e della riduzione dell'esposizione a contaminanti specifici.

Particolare attenzione meritano i parametri "Clorato" e "Clorito", che subiscono aggiornamenti specifici nei contesti in cui si utilizza il biossido di cloro come metodo di disinfezione: in questi casi i valori di parametro sono stati fissati a 0,25 mg/L, mentre negli altri contesti resta valido il limite precedente di 0,70 mg/L.

L'uso del biossido di cloro come disinfettante è molto diffuso per le sue caratteristiche chimiche, essendo un radicale estremamente reattivo e instabile; la sua attività è indipendente dal pH e, diversamente dagli altri disinfettanti a base di cloro, la maggiore formazione di sottoprodotti di

generazione come clorito e clorato rendono necessario un monitoraggio mirato di questi parametri.

Anche il parametro "Cromo" è stato aggiornato, tenendo conto delle possibili fonti derivanti sia dai processi di trattamento, ad esempio in impianti che utilizzano coagulanti o materiali contenenti cromo, sia dalla rete idrica, dove può migrare da tubazioni o giunti metallici.

L'adeguamento dei valori limite mira a ridurre al minimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano e, di conseguenza, la potenziale esposizione del consumatore. Per tutti questi composti l'adozione delle misure necessarie a garantire il rispetto dei nuovi valori è attiva dal 12 gennaio 2026.

Nell'ottica di garantire standard di sicurezza sempre più elevati, consentendo al contempo una transizione graduale e tecnicamente sostenibile per gli operatori, anche il parametro "Piombo" ha subito un aggiornamento dei valori limite, con un termine di adeguamento più ampio: entro il 12 gennaio 2036 il limite di 5,0 µg/L dovrà essere rispettato al punto di consegna.

Il piombo, se presente nell'acqua, può derivare dalla rete idrica, soprattutto in tubazioni o saldature più datate, ma anche da alcune componenti degli impianti di distribuzione, per fenomeni di cessione e/o migrazione. La scadenza dilatata consentirà agli operatori di pianificare interventi sulle reti, sostituendo materiali e adottando soluzioni di trattamento mirate, senza compromettere la continuità del servizio.

